

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua a uso Domestico, dal torrente Oremo, in Comune di Pollone, assentita ai Sigg.ri PIACENZA Vittorio e PIACENZA Barbara con D.D. n° 1.397 del 10.12.2018. PRAT. 441BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.397 del 10.12.2018

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RIFIUTI, V.I.A, ENERGIA, QUALITA' DELL'ARIA, ACQUE REFLUE E RISORSE IDRICHE

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 28 settembre 2018 dai Signori Vittorio e Barbara PIACENZA, in qualità di titolari in solido fra loro, relativo alla piccola derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave e/o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire in via di sanatoria ai sensi dell'art. 96 comma 4 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 2 comma 1 ed art. 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., salvo i diritti di terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua ed in solido fra loro, ai Signori Vittorio PIACENZA (omissis) e Barbara PIACENZA (omissis), nuova concessione per continuare a derivare dal torrente Oremo, in Comune di Pollone, una portata istantanea non superiore a litri al secondo 15 ed un volume annuo non superiore a metri cubi 473.040, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 15 d'acqua superficiale ad uso domestico con esclusione del consumo umano, con obbligo di restituzione nello stesso corso idrico superficiale in località posta più a valle. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lett. c) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i, per anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 01 febbraio 1997, data di inizio dell'utilizzo dell'acqua in assenza di regolare titolo e giorno successivo a quello di scadenza dell'antico diritto riconosciuto con DD.MM. 05 giugno 1932 n° 186 e 27 novembre 1934 n° 11.831 e successive proroghe di Legge, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Roberto CARENZO

Estratto del Disciplinare di concessione 2.832 di Rep. del 28 settembre 2018

ART. – 12 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Oremo, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della P.A. le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il

raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa e alle opere di regolazione della portata.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc.) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI